



***COMUNE DI OSSI***  
***PROVINCIA DI SASSARI***

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI CAVALLI E IN  
GENERALE DEGLI ANIMALI DA SELLA E DA SOMA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO  
COMUNALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 67 del 31.07.2018

## **Art. 1 – Scopo e oggetto del presente Regolamento**

Il presente regolamento disciplina gli accessi, la circolazione ed i comportamenti sulle strade pubbliche da parte dei cavalieri e guardiani su cavalli e in genere animali da soma e da sella, nell'ambito del territorio comunale, sia quotidianamente che durante manifestazioni tradizionali, popolari, civili e religiose, allo scopo di tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza stradale, la salute pubblica, l'ordine e il pubblico decoro.

## **Art. 2 – Regolamentazione del transito nel centro abitato**

1. Sulle strade aperte al traffico, la conduzione dei cavalli e degli animali da soma e da sella è consentita, secondo le norme del Codice della Strada, a soggetti di età minima anni 14, esperti ed in grado di condurre animali abituati al traffico.
2. E' vietato condurre animali ai soggetti in condizioni di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.
3. Non è permesso cavalcare affiancati a due a due, ma è fatto obbligo di procedere in fila indiana ma che non superi cinque cavalli per gruppo, fra un gruppo e l'altro deve essere rispettata la distanza di 50 metri, salvo, quando è espressamente consentita, una distanza inferiore durante le manifestazioni.
4. Chiunque conduce un cavallo deve costantemente tenerlo sotto la propria sorveglianza.
5. Gli animali fermi non devono ostacolare il traffico, non possono essere lasciati incustoditi e nelle aree di stazionamento devono essere legati in modo sicuro e sotto l'attenta sorveglianza del cavaliere.
6. I cavalli ed in genere gli animali da soma e da sella devono procedere nella parte destra della carreggiata, e quanto più possibile al margine. I cavalieri che guidano devono dare precedenza ai pedoni e ai ciclisti, non arrecare danni alle pertinenze della collettività e al verde pubblico. E' vietata la circolazione degli animali nei marciapiedi, nelle strade riservate unicamente ai pedoni e nelle piste ciclabili.
7. E' fatto obbligo ai cavalieri di rimuovere prontamente eventuali deiezioni solide cadute sul percorso o utilizzare apposita sacca raccogli fiande per cavallo.
8. E' tassativamente vietato condurre gli animali al galoppo e al trotto. gareggiare in velocità, come anche circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
9. E' vietato somministrare foraggi lungo le strade.
10. Di notte chi va a cavallo o conduce animali deve portare sulla parte rivolta al traffico almeno una luce gialla anabbagliante, visibile davanti e di dietro. Le colonne di cavallerizzi e i gruppi di animali devono portare, a sinistra, almeno una luce gialla davanti e una di dietro.
11. I cavalli ed in genere gli animali da soma e da sella che transitano nella pubblica via devono essere coperti da polizza assicurativa.
12. Viene istituito il divieto di transito e sosta ai cavalli e in genere agli animali da soma e da sella, sia montati che condotti per la briglia nelle vie di maggior traffico del centro abitato, demandando al Sindaco, previo parere del Comandante della Polizia Municipale, l'individuazione delle stesse, con specifico provvedimento nella forma di Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. n. 267/2000.
13. L'istituzione del divieto dovrà essere resa nota sulle strade urbane con specifica segnaletica stradale da installare ad integrazione della segnaletica di centro abitato e dovrà essere pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune e a mezzo di avvisi nel centro abitato.

### **Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione al transito durante processioni e sfilate popolari e tradizionali**

1. La presenza di cavalli e cavalieri, in occasione di manifestazioni tradizionali, popolari, civili e religiose, dovrà essere comunicata tramite S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune, a cura dell'organizzatore della manifestazione, tassativamente entro il 15° giorno antecedente la manifestazione stessa. Dovrà in ogni caso essere indicato e garantito apposito servizio d'ordine.
2. La comunicazione tramite S.C.I.A. dovrà essere soggetta alla verifica sulla congruità del numero dei cavalli rispetto alle caratteristiche della manifestazione, con discrezionalità dell'Amministrazione comunale nella determinazione del numero di cavalli consentito e potrà essere assentita esclusivamente previa verifica della stipula di specifica polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni causati dalla circolazione degli animali.
3. Il punto di raduno dei cavalli dovrà essere comunicato in sede di presentazione della S.C.I.A. suddetta e comunque concordato con l'Amministrazione
4. Il Comune è sollevato da qualsivoglia responsabilità in merito al servizio d'ordine ed alla conduzione degli animali.
5. In occasione delle manifestazioni tradizionali, popolari, civili e religiose con presenza di cavalli e cavalieri, l'organizzatore dovrà provvedere alla immediata pulizia delle strade dalle deiezioni solide degli animali tramite predisposizione di specifico servizio di raccolta o tramite utilizzo di apposita sacca raccogli fiande per cavallo.

### **Art. 4 – Disposizioni per la sicurezza e la pubblica incolumità durante i cortei e le sfilate**

Il transito dei cavalli dovrà essere ordinato e organizzato con cavalli affiancati e dovrà avvenire nel più assoluto rispetto della pubblica incolumità curando altresì che non vengano causati danni alle cose o al patrimonio pubblico.

Il passaggio dei cavalli dovrà avvenire esclusivamente alla testa del corteo dei fedeli nelle processioni religiose o delle sfilate dei costumi e dei figuranti nelle manifestazioni a carattere civile e popolare tradizionale.

Al termine del corteo religioso o della sfilata i cavalieri dovranno allontanare gli animali congiuntamente e ordinatamente dal luogo di fine manifestazione nel rispetto delle norme del presente regolamento e curando il rispetto del principio di cui al precedente punto relativo alla pulizie delle strade.

Valgono per la conduzione, sorveglianza e tenuta degli animali, le disposizioni di cui al precedente art. 2, commi 1, 2, 4, 5, 7, 8 e 9 ed in ogni caso il divieto di circolazione degli animali nei marciapiedi.

### **Art. 5 – Vigilanza e Sanzioni**

La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente provvedimento è affidata agli organi di Polizia Locale e Statale.

L'inottemperanza alle prescrizioni dovrà essere sanzionata ai sensi delle norme del Codice della Strada.

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del Codice della Strada, l'inottemperanza alle prescrizioni di cui ai precedenti punti dovrà essere punita a norma dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n° 267/2000 con la sanzione pecuniaria da €. 25,00, a €. 500,00 con le modalità previste dalla Legge 689/1981.

Per le violazioni commesse dai partecipanti alle manifestazioni tradizionali, popolari, civili e religiose il trasgressore dovrà essere individuato nel soggetto che ha presentato la S.C.I.A. di manifestazione pubblica.

### **Art. 6 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Verrà disposta la massima diffusione del Regolamento con l'affissione nei locali pubblici e nel sito istituzionale del Comune.